



**Comune di Nibbiola**  
**Provincia di Novara**  
**Piazza Genestrone n. 1 – CAP**  
**28070 Tel. 0321.84854 – Fax.**  
**0321.884900**

**E-mail: [nibbiola@comunedinibbiola.it](mailto:nibbiola@comunedinibbiola.it) – PEC: [nibbiola@cert.ruparpiemonte.it](mailto:nibbiola@cert.ruparpiemonte.it)**

**DECRETO N.1**

**Nibbiola 16/01/2026**

**OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA NELLA PERSONA DEL DR. ING. CORRADO GALDINI**

---

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che:**

- Ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), spetta al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del medesimo Testo Unico, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- L'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale (come nel caso del presente Ente, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti), le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. che attribuisce ai Responsabili di settore la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

##### **Richiamati:**

- Il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, con particolare riferimento agli articoli 13, 16, 17, 18 e 19 relativi agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.);
- L'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativa al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritta in data 3 novembre 2025, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva, fermo restando che le disposizioni dei precedenti contratti collettivi rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal nuovo CCNL (ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Ipotesi medesima);
- L'art. 19, comma 1 della citata Ipotesi di CCNL 2022-2024 (che recepisce e conferma l'art. 19 del precedente CCNL), secondo cui negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ;

##### **Dato atto che:**

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 22/12/2025 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio tecnico con l'Unione Bassa Sesia fino al 31.12.2028;
- Ai sensi dell'art. 18 della nuova Ipotesi di CCNL 2022-2024 (che sostituisce l'art. 23 del CCNL 16.11.2022), al personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione spetta una maggiorazione

della retribuzione di posizione volta a compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro;

- Tale maggiorazione, ai sensi dell'art. 18, comma 5, terzo alinea dell'Ipotesi CCNL 2022-2024, è determinata in misura non superiore al 30% della retribuzione di posizione attribuita;

**Considerata** la necessità di procedere al conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico, come definito dal PIAO 2025/2027, riconoscendogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.E.L.;

#### **Visti**

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.;

### **DECRETA**

1. Per le ragioni esposte in narrativa, di nominare Responsabile del Settore Tecnico il dipendente GALDINI CORRADO, profilo professionale funzionario tecnico inquadrato in Area Funzionari ed Elevate qualificazioni, a decorrere dalla data odierna e fino al 31.12.2028, conferendo allo stesso la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione;
2. Di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di assegnare al dipendente incaricato, per la durata dell'incarico, una retribuzione di posizione, conforme alle disposizioni della richiamata convenzione con l'Ente datore di lavoro e ai CCNL vigenti;
4. Di dare atto che, pertanto, il compenso è determinato come segue:
  - a) retribuzione di posizione annua euro 3.440,00
  - b) retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi del CCNL vigente;
  - c) al dipendente unionale è dovuto il rimborso chilometrico, direttamente a carico del Comune di Nibbiola, per l'utilizzo del proprio mezzo per il collegamento fra i due Enti in base al costo chilometro pari ad 1/5 (un quinto) del prezzo della benzina verde. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Unione Bassa Sesia, seguendo il tracciato viario più breve per accedere alla sede del Comune di Carpignano Sesia, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.
  - d) maggiorazione retribuzione di posizione: ragione della particolare gravosità della prestazione svolta presso diverse sedi di lavoro, viene attribuita una maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione di posizione relativa al Comune di Carpignano Sesia, ai sensi dell'art. 18, comma 5, terzo alinea dell'Ipotesi di CCNL 2022-2024 (già art. 23, comma 5 del CCNL 16.11.2022);
5. di **dare atto** che l'incarico di Elevata Qualificazione affidato con il presente provvedimento potrà essere revocato, prima della scadenza, oltre che per ragioni disciplinari, anche per una delle ragioni indicate all'art. 4 del "Regolamento per gli incarichi di Elevate Qualificazioni";
6. di **dare atto** che per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni previste dal "Regolamento per gli incarichi di Elevate Qualificazioni"

- al C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali attualmente vigente e alla normativa vigente in materia;
7. di **dare atto** che, trattandosi di scavalco condiviso, trovano applicazione l'art. 10 del Regolamento comunale e l'art. 18 dell'Ipotesi di CCNL 2022-2024 (già art. 23 del CCNL 16.11.2022), restando l'ente di provenienza titolare del rapporto di lavoro e della corresponsione del trattamento fisso e continuativo;
  8. **di stabilire** che in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile, le suddette funzioni saranno svolte in via sostitutiva dal Segretario comunale.
  9. **di disporre** la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO  
Agnesina Pierfrancesco

Per accettazione  
Dot. Ing. Galdini Corrado